

Notaio **TOSCANI dr. MASSIMO**

Via Santa Franca n. 43

29100 PIACENZA

Tel. 0523.384595

Repertorio n. 182.032

Raccolta n. 61.936

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

Il sette (7) dicembre duemilaventidue, in Piacenza, Via Santa Franca n. 43, alle ore diciotto e quaranta.

Registrato a Piacenza

Innanzi a me dottor **MASSIMO TOSCANI**, Notaio in Piacen-

Modello Unico

za, iscritto al ruolo del Distretto di Piacenza,

il 09/12/2022

è presente il Signor

al n. 13045 Serie 1T

- BERTONAZZI MARCELLO nato a Piacenza il 31 Gennaio 1986, residente in Carpaneto Piacentino (PC), Via Ranza n. 19, codice fiscale: BRT MCL 86A31 G535T,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione denominata:

"Pubblica Assistenza Carpaneto Soccorso organizzazione di volontariato"

con sede in Carpaneto Piacentino (PC), Via Giacomo Leopardi n. 1,

codice fiscale 90010510338,

enunciabile anche "P.A. Carpaneto Soccorso ODV",

iscritta presso il Registro provinciale delle associazioni al n. 423 in data 21 febbraio 2003.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del costituito il quale mi dichiara che è convocata in questa sede, ora e luogo, l'assemblea, in seconda convocazione, della predetta Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

	ORDINE DEL GIORNO:	
	1) Modifiche articolo 28 dello statuto dell'Associazione ai fini dell'i-	
	scrizione al RUNTS;	
	2) Varie ed eventuali.	
	Assume la presidenza, per designazione unanime, il costituito Pre-	
	sidente del Consiglio Direttivo, il quale dichiara e constata:	
	che sono presenti n. sei soci in proprio e n. sei per delega, così	
	come risulta dal Foglio Presenze che si allega al presente atto sot-	
	to la lettera "A", omessane lettura per dispensa avutane dal co-	
	stituito;	
	- che è presente il Consiglio Direttivo in persona dei Signori:	
	Bertonazzi Marcello, Presidente; Salamoni Stefano, Vice Presiden-	
	te, Boselli Claudia, Trovati Tiziana,	
	- che è presente l'Organo di Controllo nella persona del Dr. Urso	
	Domenico;	
	- che la presente riunione risulta regolarmente convocata a nor-	
	ma di statuto;	
	- che gli intervenuti sono legittimati alla presente assemblea e so-	
	no stati dal medesimo identificati;	
	- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti	
	all'ordine del giorno;	
	dichiara la presente riunione validamente costituita ed atta a deli-	
	berare sul citato ordine del giorno.	
	Aprendo la discussione il Presidente espone che l'assemblea dei	
	soci in data 25 luglio 2020 ha modificato il proprio statuto sociale	

	adeguandolo alle norme previste dalla Riforma del Terzo Settore	
	(art. 101 D. lgs 117/2017); che in data 12 ottobre 2022 il Regi-	
	stro Unico Nazionale del Terzo Settore ha richiesto la modifica del-	
	l'articolo 28 dello statuto dell'Associazione relativo alla "Vacanza	
	dei componenti e decadenza dei componenti", in quanto la coopta-	
	zione, prevista in detto articolo 28, non è applicabile agli Enti del	
	Terzo Settore costituiti in forma associativa in quanto deve rite-	
	nersi prioritario il principio di elettività delle cariche rispetto all'esi-	
	genza di continuità della gestione dell'Ente.	
	Occorre pertanto procedere alla modifica di tale articolo ed invita	
	quindi l'assemblea a deliberare in merito.	
	Segue una breve ma esauriente discussione al cui termine si pas-	
	sa alla votazione con voto palese, per alzata di mano, in forza del-	
	la quale il Presidente constata che, all'unanimità, l'assemblea	
	d e l i b e r a:	
	- di modificare l'articolo 28 (ventotto) dello statuto sociale che	
	risulta ora del seguente letterale tenore:	
	"Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi	
	Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più	
	componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, sempre	
	che sussista la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica origi-	
	nariamente eletti dalla Assemblea, si procederà alla sostituzione	
	mediante l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.	
	Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita,	
	il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea entro i 30 giorni suc-	

cessivi per l'elezione dei membri/del membro mancanti/e.

Il/I consigliere/i sostituito/i o eletto/i nuovamente dall'Assemblea,
resta/ano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Diret-
tivo.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti, il Consiglio Direttivo decade interamente.
--

Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente dell'as-
sociazione provvede immediatamente alla convocazione dell'as-
semblea per la rielezione del Consiglio direttivo."

Il costituito mi consegna quindi lo statuto sociale aggiornato della
modifica sopra deliberata, statuto che al presente verbale allego
sotto la lettera " B ", omessane lettura per dispensa avutane dal
costituito.

Il Presidente viene delegato ad introdurre nell'allegato statuto tut-
te le modifiche richieste dalla competente autorità per le iscrizioni
nel registro delle persone giuridiche e del terzo settore.

Si richiedono tutte le agevolazioni fiscali di cui al D. L.vo 3 luglio 2017 n. 117.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta essen-
do le ore diciotto e cinquantadue.

Del presente atto scritto con mezzo meccanico da persona di mia
fiducia ed integrato di mio pugno su due fogli per facciate quattro
e parte della presente ho dato lettura al costituito che lo approva
e sottoscrive alle ore diciotto e cinquantacinque.

Firmati all'originale:

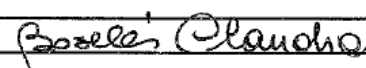
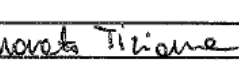
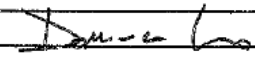
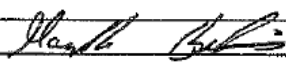
MARCELLO BERTONAZZI - MASSIMO TOSCANI Notaio.

Seguono allegati "A-B" al rep. 182.032/61.936

PUBBLICA ASSISTENZA CARPANETO SOCCORSO O.D.V.

FOGLIO PRESENZE 1/2

ASSEMBLEA STRORDINARIA DEI SOCI 07/12/2022

TESSERA	COGNOME	NOME	FIRMA
223	ALLOPPI	SABRINA	X DELEGA 
302	BACCANTI	LILIANA	
314	BACCHETTA	SERENA	
7	BERSANI	PIERGIUSEPPE	
172	BERSANI	CAMILLO	
260	BERTONAZZI	MARCELLO	
54	BINELLI	SONIA	
313	BORSOTTI	PIERO	
3	BOSELLI	CLAUDIA	
266	BRAVI	ALEX	
246	BURGAZZI	NICOLA	
32	BURZONI	MAURO	
271	BURZONI	GLORIA	X DELEGA 
263	BUSSANDRI	GLORIANA	
22	CAMPANA	LUCIANO NATALE	
115	CATTIVELLI	GIACOMO	
88	CAVACIUTI	SERGIO	
220	CAVACIUTI	MARCO	
298	CAVUOTI	CATERINA	
17	CONFALONIERI	ANDREA	
174	CROCI	LUIGI	
304	CROCI	VALENTINA	
316	DASSONI	FILIPP	
218	GALEAZZI	ADELE	
258	GANDINI	GIULIA	
140	GAZZOLA	PIERO	
21	GUARNIERI	MASSIMO	X DELEGA 
256	IGBINWEKA	THOMAS	
204	LOMBARDELLI	LUCIA	
232	MELONI	MARCO	
318	MESSURI	GAIA	
299	NANFITO'	FEDERICO	
245	NICOLI	ELIA	
312	NOVENTA	EMANUELE	
293	PAGANUZZI	GIOVANNI	
310	PERAZZI	ANNA	



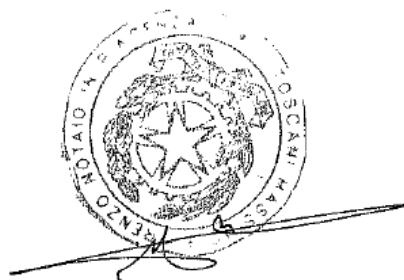


PUBBLICA ASSISTENZA CARPANETO SOCCORSO O.D.V.

FOGLIO PRESENZE 2/2

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 04/12/2022

311	RIZZI	RICCARDO	
301	ROCCA	LUNA	
309	SALAMONI	MONICA	
265	SALAMONI	STEFANO	<i>[Signature]</i>
294	SANTI	CARLO	X DELEGA ROSEUMI ANDRA
84	SCHIAVI	FRANCO	
43	SEGALINI	SIMONE	
277	SILVESTRO	ALESSANDRO	
259	SOLARI	ANNA RITA	Gruppo F.lli & DELEGA
297	STEFANONI	MARIA	
14	TROVATI	TIZIANA	Trovet Tiziana
308	URSO	DOMENICO	Domenico
319	VERPELLI	GIOVANNI	
306	VISCONTI	GIORGIO	
264	ZILLI	FRANCA	Gruppo F.lli



[Handwritten signature]

PUBBLICA ASSISTENZA CARPANETO SOCCORSO ODV
CARPANETO PIACENTINO (PC)

Statuto	NOTE E OSSERVAZIONI
Titolo I – Profili generali Art. 1 – Denominazione, sede e emblema È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Carpaneto Soccorso organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "P .A. Carpaneto Soccorso ODV") con sede in Carpaneto Piacentino (PC), in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione". L'emblema dell'Associazione è costituito da un ottagono che racchiude una croce bianca, con al centro un carpino ed una paramedica per lato della croce contornata da triangoli a strisce bianche e rosse, nella cornice dell'ottagono la scritta Pubblica Assistenza Carpaneto Soccorso	
Art. 2 – Principi associativi fondamentali L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.	
Art. 3 - Scopi associativi L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini. L'Associazione assume, in particolare, il compito di: a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale; b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà; c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;	

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini; e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività; f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali; g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.	
Art. 4 - Attività Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale: a. Interventi e prestazioni sanitarie; - servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza; - servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta) - servizi di trasporto sanitario non assistito - servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche; - donazione di sangue e organi; b. interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni; - servizi di trasporto sociale - organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà; c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; - iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; - iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni; - organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;	

d. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti e. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; - attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.	
Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.	
Titolo II – Soci Art. 6 - Requisiti Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti. Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 16 ai 18	

anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I soci iscritti all'Associazione da meno di sei mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.	
Art. 7 – Diritti I soci hanno diritto di: a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi; b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi. c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto; d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto; e) essere informati sull'attività associativa; f) esaminare i libri sociali.	
Art. 8 – Doveri I soci sono tenuti a: a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi; b) essere in regola con il versamento della quota associativa; c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione; d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
Art. 9 – Incompatibilità Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.	
Art. 10 – Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde: a) per morosità; b) per decadenza; c) per esclusione; d) per recesso. a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.	

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9. c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.	
Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione 11 -Scritture contabili e bilancio L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui l'Associazione aderisce. Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a. dalle quote degli aderenti; b. da contributi di privati; c. da rimborsi derivanti da convenzioni; d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale; e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;	

f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari; g. da rendite patrimoniali e finanziarie; h. da attività di raccolta fondi; i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione; j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione; k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande; l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali; m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.	
Art. 13 – Patrimonio Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.	
Art. 14 Bilancio sociale L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.	
Titolo IV – Organi associativi Art. 15 - Organi Sono organi dell'Associazione: a. l'Assemblea dei soci; b. il Consiglio direttivo; c. il Presidente; d. l'Organo di controllo; e. il Collegio dei probiviri; f. la Direzione esecutiva, ove istituita. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione. Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	

Art. 16 - Assemblea L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.	
Art. 17 - Convocazione L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.	
Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e nel mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.	
Art. 19 – Quorum costitutivi L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto al voto. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
Art. 20 - Adempimenti In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.	

Art. 21 – Validità delle deliberazioni L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.	
Art. 22 – Intervento e rappresentanza Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.	
Art. 23 – Competenze L'assemblea ordinaria: a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo; c. determina l'importo annuale delle quote associative; d. definisce le linee programmatiche della Associazione; e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea; f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo; g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali; h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea; i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative; j. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione; k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	

L'assemblea straordinaria delibera: - sulle modifiche dello statuto sociale; - sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; - sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37.	
Art. 24 – Consiglio direttivo Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione. E' composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere. Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.	
Art. 25 – Quorum costitutivi e voto Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.	

Art. 26 - Competenze Il Consiglio direttivo: a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23; b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea; c. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea; d. Individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione . e. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi; f. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas; g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto; h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio; i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge; l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni; n. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione; o. nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'associazione nel rispetto della normativa vigente.	
Art. 27 -- Direzione esecutiva Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.	
Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, sempre che sussista la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica originariamente eletti dalla Assemblea, si procederà alla sostituzione mediante l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea entro i 30 giorni successivi per l'elezione dei membri/del membro mancanti/e.	

Il/i consigliere/i sostituito/i o eletto/i nuovamente dall'Assemblea, resta/ano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di vacanza della metà più uno dei componenti, il Consiglio Direttivo decade interamente. Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.	
Art. 29 - Presidente Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive. Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione. Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso. Il presidente rimane in carica con un limite di due mandati consecutivi	
Art. 30 – Organo di controllo L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma monocratica, resta in carica quattro anni , può essere eletto fra non soci, ed è rieleggibile. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.	
Art. 31 - Competenze L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore. L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci. L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
Art. 32 Revisione legale dei conti Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	

Art. 33 – Collegio dei probiviri Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.	
Art. 34 – Competenze Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6, 8 e 10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.	
Art. 35 Libri sociali obbligatori L'associazione deve tenere: a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale; b) il libro degli associati; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.	
Titolo V – Norme finali Art. 36 - Sezioni Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.	
Art. 37– Scioglimento dell'Associazione L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Regionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.	
Art. 38 - Rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.	

Firmati all'originale:

MARCELLO BERTONAZZI – MASSIMO TOSCANI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 82/2005.

Piacenza, nove dicembre duemilaventidue.

Firmato Massimo Toscani Notaio.

"Firma digitale"